

## 1. Nei ricorsi promossi dal contribuente per omessa notifica della cartella l'onere probatorio spetta all'Agenzia delle Entrate

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 22729 del 9.11.2016

Una interessante indicazione è contenuta nella sentenza n. 22729 della Corte di cassazione depositata il 9 novembre 2016 secondo la quale , se il contribuente contesta la circostanza della omessa notifica di una cartella e se, in conseguenza di ciò, ha proposto ricorso solo contro l'Agenzia delle Entrate, quest'ultima è tenuta a chiamare in causa l'agente della riscossione che deve produrre la documentazione probatoria richiesta. In mancanza di ciò l'Agenzia subirà le conseguenze negative che dovessero, eventualmente, derivare da questa situazione.

Questa la vertenza in relazione alla quale era stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione.

Ad una contribuente erano stati notificati più avvisi di mora relativi a cartelle di pagamento emesse a seguito di un accertamento divenuto definitivo.

La contribuente aveva impugnato i provvedimenti contro l'Agenzia delle Entrate, eccependo la mancata notifica delle cartelle. In primo ed in secondo grado, il giudice aveva dato ragione alla contribuente ed aveva rilevato la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione dal momento che quest'ultima non aveva esibito prove contrarie per contestare la tesi della contribuente. In più nel corso del giudizio di appello, il collegio giudicante aveva rilevato che era corretto il comportamento del contribuente perchè, in definitiva aveva operato bene avendo proposto la impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dal momento che era incontestabile la sua condizione di legittimata passiva della azione.

Contro la decisione l'Agenzia aveva esperito ricorso per Cassazione, lamentando che la Commissione Tributaria Regionale non poteva sostenere che spettasse all'Agenzia delle Entrate provare che le notifiche erano state eseguite perchè obbligata alla notifica non era l'Agenzia ma Equitalia.

La Cassazione ha, invece, motivato che per quanto concerne la riscossione attraverso cartella di pagamento, il contribuente è libero di scegliere se agire contestando la mancata notifica o eccependo il merito della pretesa. In ognuno dei due casi, comunque, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non all'agente della riscossione. D'altra parte anche se quest'ultimo fosse l'unico destinatario della impugnazione avrebbe dovuto, comunque, chiamare in giudizio il titolare del credito poiché qualora non si comportasse in questo modo si renderebbe responsabile dell'esito della vertenza.

Per quanto concerne l'onere probatorio, la Corte ha affermato altresì che l'ente creditore può chiamare in causa il concessionario della riscossione affinchè esibisca la documentazione a prova della legittimità della sua pretesa, evitando, così, di gravare sul contribuente.

La Cassazione, infine, ha espresso l'apprezzamento per il fatto che gli Uffici si attengano a quanto previsto dalla circolare n. 51/2008 poichè è importante che rispettino le proprie circolari. E' pur vero che esse sono delle interpretazioni non vincolanti né per il giudice né per il contribuente, ma, comunque, è importante che esse costituiscano delle linee guida per gli uffici "operativi" dell'agenzia delle Entrate. In caso contrario, infatti, occorrerebbe interrogarsi a che cosa servano tali documenti.

# Normativa fiscale

## 2. Dal 1° luglio 2017 atti impositivi notificati a mezzo PEC

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	D.L. n. 193 del 22.10.2016

notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).

Dal 1° luglio 2017 gli atti impositivi (cioè gli avvisi di accertamento e qualsiasi atto impugnabile dell'amministrazione finanziaria) saranno

La nuova modalità di notifica è contenuta nel decreto fiscale nella parte sulle semplificazioni.

Soggetti destinatari degli atti impositivi	<b>imprese individuali o costituite in forma societaria, professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato</b>
Modalità	la notifica può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, a mezzo Pec, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).
Mancata notifica per saturazione della casella di posta elettronica	Se la casella di posta elettronica è satura, <ul style="list-style-type: none"><li>- l'ufficio trascorsi almeno sette giorni dal primo invio effettua un secondo tentativo di consegna</li><li>- se anche al secondo tentativo la casella di posta elettronica risulta satura, oppure se l'indirizzo Pec del destinatario non è valido o attivo, la notifica viene eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere</li></ul>
deposito nel sito informatico di Infocamere	entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, pubblicazione del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di 15 giorni.
Avviso via posta	Inoltre, l'ufficio dà notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

### **Quando la notifica si intende perfezionata**

Per l'Ufficio, ai fini del decorso del termine per la prescrizione e conseguente decadenza, la notifica si intende perfezionata, nel momento in cui il gestore della casella di Pec trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio.

Per il destinatario, la notifica si intende perfezionata

- alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella

di Pec del destinatario trasmette all'ufficio

- nel caso di casella di posta elettronica satura, oppure di indirizzo di posta elettronica del destinatario non valido o attivo, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito informatico di Infocamere.

### **Anche i non obbligati potranno comunicare la Pec**

# Normativa fiscale

In ogni caso oltre a quelli che sono obbligati ad avere l'indirizzo di Pec, a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, la notifica può essere eseguita

- all'indirizzo di posta elettronica di cui sono intestatari,
- all'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori abilitati all'assistenza tecnica per il contenzioso tributario (ad esempio, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro),
- all'indirizzo di posta elettronica del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati.

L'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta di aver ricevuto la richiesta stessa.

Anche in questo caso dopo due tentativi senza successo si applicano le disposizioni in materia di notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

Le modalità con cui avverrà la notifica saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

## 3. La definizione agevolata dei ruoli introdotta dal “Decreto Fiscale”

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	D.L. n. 193 del 22.10.2016

Il DI 193/2016 Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017, in corso di conversione in legge e, pertanto ancora suscettibile delle modifiche che la legge di conversione potrebbe apportare, prevede la definizione agevolata dei ruoli.

La norma sta suscitando un notevole, prevedibile, interesse per i rilevanti sconti che riserva ai contribuenti che presentino un'apposita istanza entro il 23 gennaio 2017. La agevolazione prevista dal Decreto (ma, lo ripetiamo, potrebbe essere modificata) permette di godere dello annullamento delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora che l'Agente della riscossione applica, qualora il contribuente non paghi le somme dovute entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Per effetto di questa definizione agevolata dei debiti tributari il contribuente dovrà pagare:

- le somme dovute a titolo di capitale (imposte o contributi previdenziali);
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, applicati dall'Agenzia delle Entrate insieme agli avvisi di accertamento o a seguito di liquidazioni automatiche della dichiarazione o di altri interessi applicati da altri Enti impositori;
- l'aggio della riscossione, calcolato però sugli importi effettivamente da corrispondere (e, quindi, non anche sulle sanzioni amministrative),
- le eventuali spese di esecuzione maturate
- le spese di notifica della cartella.

Possono godere della cosiddetta “rottamazione” tutte le somme iscritte a ruolo comprese le somme riportate in avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'agenzia delle Entrate o quelle riportate in avvisi di addebito emessi dall'Inps) affidati agli Agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Occorre però prestare attenzione a quali siano i debiti tributari o contributivi che possono godere della agevolazione. Bisogna, infatti, fare riferimento alla data di consegna del ruolo da parte dell'ente impositore all'Agente della riscossione e non alla data di emissione o di notifica della cartella di pagamento. E, poiché il dato sulla consegna del ruolo non è contenuto nella cartella, in caso di dubbio è opportuno rivolgersi direttamente a Equitalia al fine di conoscere con esattezza la data di affidamento delle somme. Particolare attenzione deve essere posta quando si tratta di cartelle di pagamento notificate all'inizio del 2016.

E' possibile accedere alla “sanatoria” anche

- per i debiti per i quali il contribuente abbia già una dilazione in corso con Equitalia, ma, in questo caso, la concessione è subordinata alla regolarità dei pagamenti delle rate con scadenza compresa tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016;
- nel caso di contenzioso pendente (in qualsiasi grado del giudizio), anche se, in tale ipotesi, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i ruoli relativi,

- ai dazi doganali,
- all'Iva all'importazione
- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea.

Inoltre, sembrano escluse anche le entrate riscosse dagli Enti locali in proprio e dai concessionari mediante ingiunzione fiscale.

Con il comunicato stampa del 4 novembre 2016, Equitalia ha diffuso il facsimile di istanza da utilizzare per l'ammissione alla definizione agevolata dei ruoli, da cui si evince che sarà il

# Normativa fiscale

contribuente a decidere quali carichi definire, anche in relazione alla singola cartella di pagamento o avviso esecutivo o avviso di addebito. Una volta presentata, Equitalia comunicherà all'istante l'importo delle somme o delle singole rate da versare con le singole scadenze.

La procedura di "rottamazione" si perfezionerà all'atto dell'avvenuto pagamento dell'intera somma dovuta. In caso di mancato perfezionamento torneranno ad essere dovuti gli interessi di mora, le sanzioni amministrative e l'importo del tributo. In questo caso secondo quanto previsto dal DI 193/2016, l'importo dovuto non potrà essere dilazionato.

# Lavoro e previdenza

## 1. Il *vademecum* della Fondazione Studi consulenti del lavoro sulle nuove norme di collocamento obbligatorio dei disabili introdotte dal *Jobs Act*

<b>FONTE</b>	Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
<b>RIFERIMENTO</b>	Circolare n. 14/2016

Con la circolare n. 14/2016 la Fondazione Studi Consulenti del lavoro, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di collocamento dei disabili alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs n. 185/2016 in vigore dall'8 ottobre 2016 che ha apportato correzioni al Jobs Act .

Due sono i punti maggiormente interessanti : i nuovi criteri di calcolo della quota di riserva e la revisione del sistema sanzionatorio.

### **Obblighi delle aziende in materia di assunzione obbligatoria**

Il decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 ha introdotto alcune modifiche alla legge 68/99 miranti alla semplificazione degli adempimenti e la revisione del regime delle sanzioni in materia di lavoro, oltre ad una serie di novità in materia di collocamento mirato. Le innovazioni introdotte perseguono due obiettivi che, in ogni caso, risultano difficili da realizzare: introdurre strumenti e procedure che consentano di temperare il bisogno morale di garantire opportunità di lavoro ai soggetti disabili da un lato e la sostenibilità di questo tipo di inserimento nell'organizzazione delle aziende dall'altro.

Particolarmente delicata è la adeguata valutazione delle capacità lavorative dei soggetti tutelati da una parte e la analisi delle opportunità di lavoro, senza tralasciare la gestione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro, dall'altra.

I datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti sono assoggettati all'obbligo di assumere soggetti disabili in base alla ampiezza della forza lavoro impiegata:

- da 15 a 35 unità: obbligo di assumere un disabile;
- da 36 a 50 unità: obbligo di assumere 2 disabili;
- oltre 150: obbligo di riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

La base di calcolo da prendere come punto di riferimento per determinare il numero dei soggetti disabili da assumere è data dal numero di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per una serie di figure non rientranti nel computo.

La prima innovazione è costituita dal fatto che dall'1 gennaio 2017, viene soppressa la cosiddetta " finestra di tolleranza" che consentiva ai datori di lavoro, che raggiungevano il limite di 15 lavoratori computabili, di non procedere all'assunzione del soggetto riservatario fino a che non fosse assunto un sedicesimo lavoratore. Quindi quando si hanno 14 dipendenti l'obbligo di assunzione scatterà, in automatico al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.

Tutti i datori di lavoro con un tasso di rischio INAIL superiore al 60 per mille, possono scegliere di non procedere alle assunzioni obbligatorie corrispondendo un importo di 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto. Il computo andrà effettuato con riferimento a 6 oppure a 5 giorni nell'arco della settimana, a seconda del contratto applicato.

Queste le principali novità :

# Lavoro e previdenza

- possibilità per le aziende private di assumere i lavoratori disabili mediante la richiesta nominativa, ma non di effettuare l'assunzione diretta (potranno essere assunti solo coloro che sono inseriti nelle apposite liste di collocamento);
- la possibilità di computare, nella quota di riserva, i lavoratori già disabili prima dell'assunzione (con una riduzione della capacità professionale superiore al 60% o del 45% nel caso di persone con disabilità intellettiva e psichica) anche se non assunti attraverso il collocamento mirato;
- i datori di lavoro possono assumere in una loro unità produttiva un numero di soggetti che hanno il diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione;
- incremento degli incentivi per le aziende, con una durata più lunga in caso di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica;
- istituzione di una "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati;
- aumento di dieci punti percentuali degli incentivi. Le aziende potranno contare, per un periodo di 36 mesi, su un contributo pari al 70% della retribuzione mensile lorda per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o su un incentivo pari al 35% nel

caso di riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%. Disposizioni più favorevoli nel caso di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica: il contributo del 70% della retribuzione lorda durerà 60 mesi per ogni lavoratore il cui deficit cognitivo-relazionale comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% che venga assunto a tempo indeterminato o per un periodo non inferiore ai dodici mesi e per tutta la durata del contratto. Il contributo sarà erogato dall'Inps ai datori di lavoro direttamente ed immediatamente, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

## Quota di riserva

Tornando alla circolare n. 14/2016 della Fondazione Studi Consulenti del lavoro, come si è detto, i chiarimenti forniti riguardano due argomenti. Il primo è il concetto di "quota di riserva". Con tale definizione si intende il numero dei lavoratori appartenenti alle c.d. "categorie protette" ovvero, per le aziende che occupano più di 50 dipendenti, la percentuale degli stessi che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad assumere alle loro dipendenze.

Il Jobs Act (comma 3-bis dell'art. 4, introdotto dall'art. 4 del d.lgs n. 151/2015) prevedeva che nel computo della quota di riserva, rientrassero anche i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, a condizione che alternativamente avessero:

- una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915)
- una disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa

# Lavoro e previdenza

superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

Il correttivo Jobs Act ha modificato la prima di queste condizioni prevedendo che si debbano considerare nella quota di riserva anche i disabili, non assunti per il tramite delle strutture del collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

In sostanza, spiega la Fondazione, il decreto correttivo ha ridotto la percentuale di disabilità dal 61% al 60% che i lavoratori già disabili, precedentemente l'assunzione, debbono possedere per essere inseriti nella quota di riserva.

## **Modifiche al sistema sanzionatorio**

Il correttivo al Jobs Act ha modificato anche le sanzioni previste in caso di mancata assunzione aumentando gli importi dovuti da parte del datore di lavoro obbligato.

La sanzione per ogni giornata lavorativa di mancata assunzione di un disabile è pari a € 153,20 che rappresenta una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo (30,64 euro al giorno) previsto dall'articolo 5, comma 3-bis per l'impresa che rinuncia alle assunzioni obbligatorie. Detto importo (153,20) deve essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del ministero del Lavoro.

La Fondazione chiarisce anche che la sanzione va computata per ogni giorno di mancata

assunzione (5 giorni se la settimana è corta, 6 giorni alla settimana se il sabato è considerato lavorativo).

E' stato introdotto, inoltre, l'istituto della diffida alla quale è possibile ottemperare mediante presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione e la stipula del contratto di lavoro con la persona disabile avviata dagli uffici. In caso di ottemperanza alla diffida la sanzione è pari a € 38,30 per ogni giornata lavorativa di mancata assunzione (153,20/4).

Il correttivo Jobs Act, per quanto riguarda le sanzioni, stabilisce anche che:

1) se le condotte sanzionabili sono iniziate e cessate mentre era in vigore la precedente disciplina, si seguirà la disciplina previgente: €/giorno 62,77 non diffidabile;

2) se le condotte sono iniziate e concluse nella vigenza della nuova disciplina, si applicherà la sanzione di €/giorno 153,20, diffidabile e, quindi, in caso di ottemperanza €/giorno 38,30.

3) se le condotte sono iniziate nella disciplina precedentemente in vigore ma sono e proseguite dopo l'entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio, in conformità alla prassi ministeriale finora seguita, la Fondazione ritiene che la soluzione da adottare è che la fattispecie ricada sotto la nuova previsione (€/giorno 153,20 diffidabile). Comunque sarà opportuno attendere le istruzioni ufficiali.

## 2. I chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per l'installazione del GPS sui veicoli aziendali utilizzati dai dipendenti

**FONTE** Ispettorato Nazionale del Lavoro

**RIFERIMENTO** Circolare n. 2 del 7.11.2016

Con il Jobs Act è stato istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro, che ha il compito di svolgere funzioni ispettive che in precedenza erano esercitate da ministero, Inps e Inail. Detto Ispettorato, con la circolare n. 2 del 7 novembre 2016, ha preso posizione sull'interpretazione da dare al nuovo articolo 4 dello statuto dei lavoratori per quanto attiene all'installazione di dispositivi di localizzazione satellitare (Gps) sulle autovetture aziendali.

Il sistema di posizionamento globale, (in inglese: Global Positioning System, in sigla: GPS), è un sistema di localizzazione e navigazione satellitare civile che, attraverso una rete dedicata di satelliti artificiali in orbita, fornisce ad un terminale mobile o ricevitore GPS informazioni sulle sue coordinate geografiche ed orario, in ogni condizione meteorologica, ovunque sulla Terra o nelle sue immediate vicinanze. La localizzazione avviene tramite la trasmissione di un segnale radio da parte di ciascun satellite e l'elaborazione dei segnali ricevuti da parte del ricevitore.

Con questo intervento l'Ispettorato ha inteso correggere il parere espresso, sul punto, dalla direzione interregionale del Lavoro di Milano nel maggio 2016 che aveva ritenuto che l'auto fornita in uso ai dipendenti per essere utilizzata per incombenze lavorative fosse strumento di lavoro. In conseguenza di ciò, qualora sul veicolo fosse installato anche un sistema Gps, fin dal momento consegna dell'autovettura o, anche, in un momento successivo si trattava un bene unitariamente configurabile. Pertanto, trattandosi di un unico "strumenti di lavoro" non era necessario, per la installazione del Gps,

ottenere l'accordo da parte del sindacato o l'autorizzazione amministrativa, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs n. 151/2015.

A tale interpretazione si erano allineate alcune Direzioni territoriali del lavoro, che avevano condiviso il principio che non fosse necessaria l'autorizzazione per l'installazione di Gps sui veicoli a uso lavorativo.

Invece con la circolare di cui innanzi l'Ispettorato Nazionale ha chiarito che il GPS montato sull'automobile aziendale assegnata ad un dipendente di norma non è uno strumento di lavoro.

L'ente ritiene infatti, «*in linea di massima, e in termini generali*», che i sistemi di geolocalizzazione sono un elemento «aggiunto» agli strumenti di lavoro. La motivazione per cui vengono installati non è collegata alla esecuzione dell'attività lavorativa ma per rispondere a esigenze di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. E proprio in base a questa considerazione possono configurarsi come strumenti di controllo a distanza dei lavoratori. Pertanto proprio per questo potenziale utilizzo, in via generale possono essere installati solo previa autorizzazione sindacale o amministrativa.

Ciò non toglie che, in «casi del tutto particolari» i dispositivi Gps possono «trasformarsi» in veri e propri strumenti di lavoro e ciò avviene:

- quando la prestazione lavorativa non può essere resa senza il loro utilizzo ovvero
- quando la installazione sia richiesta da specifiche normative legali o regolamentari come, ad esempio, nel caso di trasporto di valori superiori a 1,5 milioni di euro.

# Lavoro e previdenza

Comunque questa interpretazione data dall'Ispettorato nazionale in riferimento all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori risulta piuttosto restrittiva. In base allo Statuto non è richiesta infatti la preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa se gli strumenti sono «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa», allo stesso modo degli «strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze», anche se essi consentono il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Ed allora bisognerebbe chiarire che cosa voglia dire e quali siano gli strumenti di lavoro. In base

alla posizione assunta dall'Ispettorato strumenti di lavoro sarebbero quegli *«apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione»*. Se accediamo a questa interpretazione il concetto di "indispensabilità" dello strumento, porta a ridimensionare grandemente i beni che possono considerarsi idonei allo svolgimento del lavoro. Ma, allora, la nuova norma sui controlli a distanza subisce un drastico ridimensionamento.

# Lavoro e previdenza

## 2. Tutelato l'infortunio durante il tragitto casa lavoro anche se effettuato in bicicletta

<b>FONTE</b>	Pubblicistica
<b>RIFERIMENTO</b>	DPR n. 1124/1965 L. n. 221/2015

Il Testo Unico degli infortuni (Dpr n. 1124/1965) è stato integrato dalla legge n. 221/2015 sulla *green economy* per cui è, di norma, tutelato in caso di infortunio anche il lavoratore che compie il tragitto casa-lavoro o lavoro-mensa (e viceversa) in bicicletta.

I nuovi articoli 2 comma 3 e 21 comma 5 del Testo Unico degli infortuni, dispongono che:

salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non imposto dalla necessità, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate

- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro,
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro ,
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti; qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale,
- nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché imposto dalla necessità.

Ora dal momento il TU degli infortuni è stato modificato dalla legge sulla *green economy* che reca "*Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile*" l'uso della bicicletta deve intendersi sempre necessitato dal momento che apporta notevoli benefici alla situazione ambientale.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa

- gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- il conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

Dal momento che la norma fa riferimento ai "velocipedi", ci sembra opportuno classificare questi mezzi in base a quanto contenuto nell'articolo 50 del Codice della strada, che così li definisce:

- veicoli con 2 ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
- le biciclette a pedalata assistita (le cosiddette *e-bike*), dotate di un motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

In base alle nuove disposizioni di legge, pertanto, il lavoratore che si sposta sulle due ruote per andare da casa o al lavoro o raggiungere la mensa aziendale è sempre tutelato in caso di infortuni .

Anche la circolare Inail n. 14/2016 ha superato la precedente indicazione in base alla quale era tutelato solo l'infortunio avvenuto su una pista ciclabile o in una zona chiusa al traffico, ed ha confermato che la copertura assicurativa non opera solo di fronte a interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dall'abitazione al lavoro del tutto indipendenti dalla professione o comunque non necessitate.

# Lavoro e previdenza

---

E neppure hanno copertura assicurativa gli infortuni prodotti dal lavoratore che ha scelto di mantenere un comportamento rischioso come,

ad esempio, quando ha scelto di percorrere una strada in cui era vietata la circolazione delle bici o ha guidato la bici in stato di ubriachezza.

## 1. Per la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel pagamento del bollo auto, sussiste solidarietà tra società di leasing ed utilizzatore fino al 1° gennaio 2016

<b>FONTE</b>	Comm. Trib. Reg. Lombardia
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 5084 del 1.10.2016

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 5084 del 1° ottobre 2016, è stata chiamata a pronunciarsi, ancora una volta, sulla questione della soggettività passiva del pagamento del bollo auto per i veicoli in leasing a seguito delle modifiche normative introdotte dal DL 24 giugno 2016 n. 113, articolo 10 (c.d. decreto Enti locali). E, se ancora ci fosse stato bisogno di creare confusione sull'argomento, la pronuncia è stata di segno opposto rispetto a quello delle altre Commissioni provinciali: fino al 1° gennaio 2016, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, la società di leasing e il soggetto utilizzatore sono tenuti, in solido, al pagamento della tassa automobilistica regionale.

Si è ancora lontani, quindi, dal porre fine ad una questione su cui regna una estrema confusione a causa dai continui interventi legislativi che si sono succeduti negli ultimi sette anni e dalle pronunce dei vari organi e gradi della giustizia tributaria che, come nel caso in esame, risultano di segno completamente antitetico.

Giova, allora, ripercorrere il cammino della vicenda che riguarda la individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica in relazione agli autoveicoli concessi in locazione finanziaria:

- fino al 15 agosto 2009 la normativa sulla tassa automobilistica (articolo 5 del DL 953/82) prevedeva quale unico soggetto passivo il «proprietario» del bene concesso in locazione finanziaria;
- la legge 99/2009 entrata in vigore il 15 agosto 2009 ha, invece, stabilito che al pagamento della tassa automobilistica

*«sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento ... risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».*

Appariva chiaro dal testo della norma, in quanto specificatamente previsto, che con la nuova norma si volesse imporre l'obbligo del pagamento della tassa esclusivamente ai soggetti utilizzatori. Nonostante ciò, però, alcune Regioni continuarono a chiedere alle società di leasing il pagamento dell'imposta relativa ai veicoli concessi in leasing. A sostegno di questa loro richiesta sostenevano che con il termine «ovvero» il legislatore aveva voluto aggiungere un altro obbligato al pagamento non sostituirlo e, pertanto, la pretesa del pagamento può esercitarsi, indifferentemente, sia nei confronti del proprietario del veicolo che dell'utilizzatore dal momento che entrambi risultavano solidalmente obbligati.

Come era prevedibile si è prodotto a livello tributario un enorme contenzioso che alternativamente è risultato favorevole alle società di leasing, ma in alcune casi ha visto anche l'accoglimento della tesi regionale.

Sembrava, comunque, che la questione fosse stata risolta dalla emanazione della norma di interpretazione autentica (ad opera del D.L. n. 78/2015) che aveva chiarito, senza ombra alcuna di dubbio, che dal 15 agosto 2009 unico obbligato al pagamento del bollo per i veicoli concessi in leasing, è l'utilizzatore. Ma il decreto enti locali (D.L. n. 113/2016, articolo 10) innanzi citato ha abrogato la norma interpretativa del 2015, stabilendo contestualmente la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore dal 1° gennaio 2016.

# Circolazione e trasporti

Ora apparentemente il Tribunale della Lombardia ha confermato la responsabilità unica dell'utilizzatore del veicolo, senonchè ha aperto la strada ad una nuova fase di conflittualità perchè ritenendo che a seguito della modifica introdotta dal decreto enti locali è stata confermata la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore, ma questa situazione vale dal 1° gennaio 2016.

Pertanto fino a tale data permane un regime di responsabilità solidale tra proprietario del bene e suo utilizzatore.

Questa interpretazione risulta, però, opinabile dal momento che fino alla emanazione del Decreto enti locali era in vigore la norma di interpretazione autentica che indicava, come unico obbligato, l'utilizzatore del veicolo.

## 2. Le opportune cautele per la concessione in uso di autoveicoli aziendali ai dipendenti

<b>FONTE</b>	Publicistica
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 5084 del 1.10.2016

La retribuzione di un dipendente può essere erogata dal datore in varie forme :

- corresponsione di una somma di denaro
- corresponsione "in natura" mediante concessione in uso di beni o servizi detti anche, "fringe benefits". L'articolo 2099 del codice civile stabilisce, infatti, "il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura".

Una delle modalità più diffusa dell'utilizzo di questa forma integrativa della retribuzione è rappresentata dalla concessione in uso di un veicolo. Le aziende acquistano o prendono in locazione dei veicoli che utilizzano a fini aziendali o, in alcuni casi assegnano ai propri dipendenti.

In relazione alla specifica modalità di assegnazione il benefit aziendale è soggetto a imposizione, ossia a ritenute fiscali e contributive, calcolate inserendo in busta paga il controvalore "figurativo" del bene o servizio ricevuto che, quindi, concorre pienamente alla formazione del reddito tassabile.

Per analizzare la casistica che si può presentare diremo che una auto aziendale può essere destinata a diversi impieghi:

- vettura strumentale aziendale assegnata al dipendente solo per servizio,
- vettura assegnata esclusivamente come fringe benefit al dipendente,
- vettura assegnata al dipendente per uso aziendale e personale (uso promiscuo).

**Vettura strumentale aziendale assegnata al dipendente solo per servizio**

Normalmente, il veicolo viene preso in consegna dal dipendente presso la sede dell'azienda, e qui deve essere lasciato a fine giornata. Non si configura alcun benefit in questo caso dal momento che nessuna utilità personale deriva al dipendente dall'uso del veicolo.

**Vettura assegnata esclusivamente come fringe benefit al dipendente**

Normalmente viene intesa come una componente del trattamento economico dei manager e, pertanto, corrisponde ad una sorta di "status simbol" , ad un segno esteriore del raggiungimento di una posizione lavorativa importante, o del raggiungimento di una posizione di prestigio sociale.

In questo caso, non essendoci alcun legame con la "strumentalità" del bene ai fini aziendali e non essendo il veicolo, per la maggior parte del tempo, usato per scopi inerenti l'attività aziendale, al dipendente andrà imputato in busta paga l'intero reddito corrispondente al benefit che gli deriva dall'utilizzo del veicolo ricevuto in uso e determinato sulla base del "valore normale".

Per valore normale, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del TUIR si intende "il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e servizi sono acquistati o prestati ...".

**Vettura assegnata al dipendente per uso aziendale e personale (uso promiscuo)**

Nel caso in cui il dipendente usi il veicolo per la maggior parte del tempo per motivi di lavoro ma

# Circolazione e trasporti

nei periodi restanti, ne usufruisca per proprie esigenze personali, essendo difficile quantificare l'effettiva intensità dell'utilizzo per motivi personali il nostro sistema fiscale lo ha quantificato in misura forfetaria. Presumendo che l'uso personale avvenga nel week end, quindi 2 giorni su 7 (in percentuale :30%), essendo la percorrenza media di un veicolo aziendale pari a 15.000 chilometri, il 30% di tale percorrenza è pari a 4.500 chilometri.

Ora ogni anno l'Automobil Club Italia pubblica il costo chilometrico relativo ai veicoli esistenti sul mercato proprio ai fini della quantificazione del fringe benefit. Moltiplicando il costo chilometrico ACI per 4.500 chilometri si otterrà l'importo che dovrà essere preso come riferimento, in aggiunta alla retribuzione in denaro, per calcolare ritenute fiscali e trattenute contributive.

Così, ad esempio, se il veicolo in uso promiscuo al dipendente avesse un costo chilometrico di 0,42 euro la quantificazione del compenso in natura da inserire, su base annua, in busta paga sarà di 1.896 euro pari al 30% di 6.322,98 (0,42 € per kilometro moltiplicato per 15.000 km), quindi in busta paga andrà inserito un importo mensile di 158 euro.

## Le regole d'uso

Ora nel momento in cui il veicolo aziendale viene dato in uso al dipendente che lo utilizza anche per esigenze personali la azienda deve fissare, ciò in relazione, anche, alle coperture assicurative esistenti sul veicolo, delle regole di comportamento cui il dipendente deve attenersi. Deve, quindi, fissare una policy aziendale che può essere aggiornata o modificata ogni volta che se ne dovesse ravvisare la necessità.

Il documento deve essere datato e sottoscritto dal dipendente in segno di accettazione.

A titolo esemplificativo si indicano alcuni dei punti da enfatizzare nella policy :

- rispetto rigoroso del Codice della strada;

- divieto di far utilizzare l'auto a terzi o, in ogni caso, a persone che non siano state preventivamente autorizzate da parte del proprietario del veicolo (che di volta in volta potrà essere l'azienda, la società di noleggio a lungo termine, ecc.);
- obbligo di dare immediata notizia di ogni guasto, incidente o furto al fine di ottenere indicazioni circa le modalità da seguire per le riparazioni o, in caso di furto, la sostituzione del veicolo;
- divieto di porsi alla guida in stato di alterazione provocato da droghe o alcolici;
- divieto di utilizzare il veicolo, a prescindere dall'occasione di svago o di lavoro, per finalità estranee rispetto a quella in relazione alla quale il bene viene dato in uso.

Sarà opportuno, anche stabilire chi ed in quale misura dovrà farsi carico dei costi di riparazione in caso di guasti o danni derivanti da colpa del dipendente.

Ci sembra superfluo richiamare l'attenzione del lettore sulla opportunità di inserire nel documento di policy il divieto di utilizzare il veicolo aziendale per alcune attività quali, ad esempio, quelle oggi proposte via internet quali, ad esempio, le App di condivisione del veicolo attraverso le quali si offrono passaggi a pagamento. Basti, infatti, pensare alle possibili conseguenze, in termini di risarcimento del danno, se le persone a bordo dovessero subire un infortunio.

In sostanza, quindi, dovrebbe essere abbastanza chiaro, soprattutto al dipendente, e, qualora non lo fosse va enfatizzato nel documento di policy, il concetto che sul veicolo a lui concesso in uso promiscuo dalla azienda non è consentito trasportare persone diverse da quelle autorizzate dalla azienda e che nel caso di mancata osservanza della norma potrebbero derivare, al

# Circolazione e trasporti

---

dipendente, l'addebito dei costi o, in casi più

gravi, potrebbero scattare sanzioni disciplinari.

## 3. Definizione agevolata introdotta dal “Decreto Fiscale” applicabile anche alle cartelle per multe stradali affidate ad Equitalia

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	D.L. n. 193 del 22.10.2016

La possibilità di beneficiare della definizione agevolata delle cartelle, disciplinata dal D.L. n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, riguarda anche le multe stradali per le quali, tuttavia, il decreto stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti; restano invece integralmente dovuti gli importi comminati a titolo di sanzione per le violazioni del Codice della strada.

La versione attuale della norma limita l'agevolazione ai **carichi iscritti in ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2015** escludendo, di fatto, le contravvenzioni dei Comuni che non si avvalgono dei servizi esattoriali di Equitalia e per i quali, pertanto, la riscossione non avviene tramite ruolo. Una possibile soluzione, anticipata nei giorni scorsi da fonti dell'esecutivo e in queste ore al vaglio delle commissioni parlamentari, potrebbe richiedere il coinvolgimento dei Comuni interessati, i quali potrebbero essere chiamati a dover formalizzare l'adesione alla procedura mediante l'adozione di una delibera *ad hoc*.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 disciplina i termini e le modalità per beneficiare della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (art.6, D.L. n. 193/2016).

La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015**.

I soggetti interessati dovranno presentare un'apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017. Al riguardo si osserva che il termine fissato

dalla norma scadrebbe il 22 gennaio (90° giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) che, cadendo di domenica, è ragionevole ritenere posticipato al primo giorno successivo non festivo (quindi al 23 gennaio). Questa modalità per il rinvio della scadenza del termine, oltre ad essere supportata dall'interpretazione fornita in passato da Equitalia con riferimento alla riammissione alla dilazione dei ruoli ex D.Lgs. n.159/2015, trova fondamento nell'art. 7, comma 1, lettera h), D.L. n. 70/2011 che recita: “i versamenti e gli adempimenti [...] previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.

Ciò premesso, nella domanda dovrà essere segnalata l'eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l'impegno a rinunciare al ricorso. La istanza dovrà contenere anche la scelta per il pagamento rateale. Sarà l'agente della riscossione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate.

La norma non pone particolari limitazioni: potranno dunque essere rottamati tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, purché affidati all'agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.

In particolare, per quanto concerne le contravvenzioni stradali il D.L. n. 193/2016 stabilisce che potranno essere “rottamati” esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti,

# Circolazione e trasporti

restando integralmente dovuti gli importi comminati a titolo di sanzione amministrativa.

Oltre alle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzione resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo), nonché le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Restano integralmente dovuti, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

L'art. 6, comma 10, lettera d) esclude dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi agli illeciti stradali, ossia ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Tra le altre restano pertanto escluse dalla rottamazione le somme relative alle seguenti infrazioni previste dal Codice della strada:

- ✓ guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe;
- ✓ omissione di soccorso;
- ✓ falsificazione di targhe.

Parimenti sono escluse dall'ambito applicativo della norma le somme dovute a seguito di omicidio stradale e in generale agli illeciti disciplinati direttamente dal Codice penale.

# Adempimenti aziendali

## 1. Entro il 30 novembre versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuti per il 2016

**FONTE** Pubblicitica

Il prossimo 30 novembre 2016 scade il termine per il versamento degli acconti IRES ed IRAP .

Per quanto concerne l'**IRES** sono tenuti al versamento dell'acconto:

- le società di capitali: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, o enti non aventi tale oggetto principale ma che comunque hanno posto in essere, nell'anno fiscale di riferimento, operazioni commerciali.

Nel caso in cui l'acconto d'imposta sia dovuto, è possibile determinare tale versamento sia nel caso di IRPEF che di IRES, utilizzando due metodi di calcolo differenti: il metodo storico ed il metodo previsionale.

Il **metodo storico** di calcolo dell'acconto d'imposta consiste nel considerare come base di calcolo l'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi 2016 relativa al periodo d'imposta 2015.

Il **metodo previsionale** di calcolo dell'acconto d'imposta invece, può essere utilizzato nel caso in cui il contribuente presuma di realizzare redditi inferiori e quindi minor imposta nell'anno successivo, avvalendosi della facoltà di versare di conseguenza un minor acconto.

E' sempre consigliabile però, nel caso si acceda a questo metodo operare con molta prudenza nel calcolo.

Se, infatti, la previsione dovesse risultare inesatta, verranno applicate le sanzioni per insufficiente versamento d'acconto (30% della somma non versata).

Le **modalità di pagamento** ed i **termini** del versamento dell'acconto d'imposta si differenziano a seconda dell'ammontare dell'imposta dovuta:

- **versamento dell'acconto in unica soluzione**, effettuato entro il 30 novembre 2016, se il debito IRPEF è superiore ad € 51,65 ma inferiore ad € 257,52 e se il debito IRES è superiore ad € 20,66 ma inferiore a € 257,52;
- **versamento dell'acconto in due rate**, effettuato sia per IRPEF che per IRES nel caso in cui l'importo a debito indicato risulti pari o superiore ad € 258,00.

In entrambi i casi d'imposta l'acconto viene versato nella 1° rata al 40% dell' imposta complessiva relativa all'anno precedente (o stimata per l'anno in corso) e nella 2° rata novembre al 60% dell'imposta complessiva relativa all'anno precedente (o stimata per l'anno in corso).

Entro il 30 novembre va versato anche il

- secondo acconto 2016 dei contributi Inps eccedenti il minimale dovuto da artigiani e commercianti;
- il secondo acconto del contributo Inps dovuto dai professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi.

# Adempimenti aziendali

---

Sempre il 30 novembre **i datori di lavoro che effettuano assistenza fiscale**, devono trattenere dalle retribuzioni o dalle pensioni corrisposte in novembre la seconda o unica rata di acconto Irpef dovuta dai dipendenti o pensionati.

La trattenuta tiene conto delle comunicazioni dei dipendenti o pensionati che intendono ridurre o non versare la rata di acconto Irpef di novembre.

Se la retribuzione o la rata di pensione di novembre è insufficiente per il versamento di acconto Irpef di novembre, l'importo residuo sarà trattenuto sulla retribuzione o rata di pensione di dicembre, applicando su questo importo l'interesse dello 0,40% mensile.

# Adempimenti aziendali

## 2. Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo per il riordino delle Camere di Commercio

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	D.Lgs.approvato il 9.11.2016

Il 9 novembre 2016 è stato approvato dal Consiglio dei ministri in secondo esame preliminare, il decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il decreto legislativo contiene una serie di modifiche che incideranno profondamente sulla struttura e sul finanziamento dell'Ente sulla base dei principi e dei criteri di seguito riportati:

a) determinazione del **diritto annuale** a carico delle imprese che dovrà essere **ridotto del 50%**;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con **riduzione del numero** dalle attuali 105 a **non più di 60** mediante

1. accorpamento di due o più camere di commercio;
2. possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese,
3. presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione,
- 4 .previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni,

c) **ridefinizione dei compiti e delle funzioni**, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando

e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, attribuendo specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ;

d) **riordino delle competenze** relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese;

e) **definizione** da parte del Ministero dello sviluppo economico, **di standard nazionali di qualità** delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli standard;

f) **riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte** e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate;

g) individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la **rappresentanza equilibrata** negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate ;

h) **riordino della disciplina dei compensi** dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli

# Adempimenti aziendali

---

incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

i) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;

l) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con

riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

# Adempimenti aziendali

## 3. Adeguato il sistema *e-fattura* per la fatturazione elettronica anche tra privati

<b>FONTE</b>	Agenzia delle Entrate e Agenzia per l'Italia digitale
<b>RIFERIMENTO</b>	Comunicato del 11.11.2016

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha dato attuazione alla disposizione contenuta nella Finanziaria 2008 che aveva stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato debba avvenire esclusivamente con la emissione di un documento elettronico correntemente denominato Fattura PA che è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni. Gli Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

Il Sistema Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

- ricevere le fatture sottoforma di file con le caratteristiche della FatturaPA,
- effettuare controlli sui file ricevuti,
- inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Esso non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture.

Con comunicato congiunto dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia per l'Italia digitale dell'11

novembre 2016 è stato reso noto che partire dal 1° gennaio 2017 il formato fattura PA potrà essere utilizzato anche per la fatturazione elettronica tra privati. Pertanto il nuovo formato, così come aggiornato e reso disponibile sul portale di fatturaPa, potrà essere utilizzato non solo per la formazione e per la trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, ma anche per la fatturazione elettronica tra privati.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato come le nuove specifiche tecniche del formato fatturaPA siano state aggiornate e pubblicate sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il nuovo formato è valido sia per la fatturazione elettronica verso la Pa sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre con il Sistema di Interscambio (SdI), che è disponibile anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal Dlgs n. 127/2015.

In tal modo, Pubbliche Amministrazioni e loro fornitori, oltre a tutti coloro che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno configurare i propri sistemi informatici per usufruire esclusivamente del nuovo tracciato XML ed del relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione a partire dal 1° gennaio 2017.

# Organizzazione aziendale

## 1. Nei contratti di credito al consumo le informazioni essenziali al consumatore possono essere fornite anche con documento separato

<b>FONTE</b>	Corte di Giustizia UE
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza Causa C-42/15 del 9.11.2016

La Direttiva 2008/48/Ce sui contratti di credito ai consumatori, (recepita in Italia con D.Lgs n. 141/2010), all'articolo 10 fissa in modo chiaro gli elementi che la società finanziaria deve indicare nel contratto: Taeg, numero dei pagamenti, assicurazioni, spese notarili ecc.

La Corte di Giustizia UE, ha dichiarato, però, nella sentenza relativa alla causa C-42/15 (Home Credit Slovakia) depositata il 9 novembre 2016 che la direttiva non impone che i contratti di credito siano redatti in un unico documento, pertanto, dette informazioni possono essere contenute in un documento separato.

Tuttavia, se il contratto contiene un rinvio ad un altro documento, precisando che quest'ultimo ne è parte integrante, tale documento deve essere predisposto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole così come il contratto stesso. Inoltre deve essere effettivamente consegnato al consumatore prima della conclusione del contratto per consentirgli di conoscere l'insieme dei suoi diritti e obblighi.

Questa la vicenda da cui ha avuto origine la sentenza.

Una signora aveva sottoscritto un contratto di finanziamento con una banca slovacca ma nel contratto mancavano alcune informazioni quale, ad esempio, il TAEG (tasso annuo effettivo globale). Dopo aver versato due rate, la cliente aveva sospeso i pagamenti. La banca si era rivolta al tribunale distrettuale, chiedendo il pagamento dei crediti vantati costituiti dal capitale, dagli interessi di mora e dalle penali per il ritardato

pagamento, condizioni previste tutte dal contratto sottoscritto.

Il giudice slovacco nutrendo dubbi circa la validità del contratto di credito dal momento che le condizioni generali di finanziamento non risultavano sottoscritte dalle parti e ritenendo, anche, incompatibili con il diritto dell'Unione Europea alcune disposizioni del diritto slovacco in materia di tutela dei consumatori, quale quella che priva il creditore del diritto agli interessi e alle spese qualora non includa nel contratto determinate informazioni, si rivolge alla Corte di giustizia europea per ottenere chiarimenti su queste questioni in base a quanto disposto dalla direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori.

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla questione appunto con la sentenza innanzi richiamata dichiarando

- che la direttiva non impone che i contratti di credito siano redatti in un unico documento;
- nel caso in cui il contratto rinvii a un altro documento, precisando che quest'ultimo ne è parte integrante, questo documento, al pari del contratto, deve essere predisposto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e deve essere effettivamente consegnato al consumatore prima della conclusione del contratto per consentirgli di conoscere l'insieme dei suoi diritti e obblighi;
- anche se la direttiva non richiede la firma dei contratti di credito redatti su supporto cartaceo, non può negarsi validità ad una disposizione prevista da una normativa nazionale che subordini la validità dei contratti di finanziamento alla

# Organizzazione aziendale

condizione che essi siano firmati dalle parti e ciò anche se tale requisito della firma si applichi a tutti i documenti contenenti gli elementi essenziali del contratto.

Quindi la sentenza può essere interpretata nel senso che la mancata indicazione degli elementi contenuti nella Direttiva, che permettano al consumatore di valutare l'impegno che si assume con la sottoscrizione del contratto di credito, può

essere sanzionata, dagli Stati membri, con la decadenza per la società finanziaria dal diritto agli interessi e alle spese.

I giudici di Lussemburgo hanno, anche, precisato che la direttiva non esige che nel contratto venga indicata la data precisa in cui deve essere versata ogni rata, richiedendo solo che il consumatore possa individuare «senza difficoltà e con certezza le date di scadenza di tali rate».

## 2. Il venditore risponde dei vizi occulti del veicolo venduto anche se l'acquirente ha sottoscritto la clausola "vista e piaciuta"

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 21204 del 19.10.16 D.Lgs. n. 206/2005

Sono ancora molti i commercianti di veicoli i quali ritengono che sia possibile vendere una vettura usata escludendo la garanzia di conformità. Ritengono che ciò sia possibile facendo sottoscrivere al cliente che accetta il veicolo nello stato di usura in cui si trova e per fare ciò inseriscono, in contratto, la dizione "come vista e piaciuta". Ma l'acquirente di una auto usata è protetto dai vizi occulti anche se ha sottoscritto la suddetta clausola.

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo" all'articolo 134 intitolato **Carattere imperativo delle disposizioni** recita

*"1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice."*

Questo vuol dire che il diritto alla garanzia è irrinunciabile per cui anche se ha accettato la clausola "come vista e piaciuta" il cliente può far valere il suo diritto ma, di più, può essere il giudice ad applicarlo di sua iniziativa.

Ed è quanto accaduto per la vertenza sulla quale si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza 21204/16 del 19 ottobre 2016 che però, presentava una situazione diversa dal momento che i vizi non erano imputabili al venditore ma esclusivamente al costruttore.

I fatti di cui al giudizio risalgono all'aprile 2009.

Il consumatore aveva acquistato una vettura da una società in accomandita semplice. Al momento della conclusione del contratto il venditore, in presenza di testimoni, aveva dichiarato che il veicolo era in perfette condizioni e che era pienamente funzionante. Senonché nella stessa giornata, intanto che la vettura procedeva in autostrada, si è registrata la rottura dell'avantreno.

In conseguenza di ciò il cliente richiedeva al venditore di concedere una riduzione del prezzo per vizio occulto anche in considerazione del fatto che aveva dovuto sostenere, per la riparazione, un costo di 2.850 euro al netto di imposte.

Il venditore si era rifiutato di aderire alla richiesta del cliente il quale, secondo quanto previsto dall'articolo 1490 del Codice civile, che all'epoca era in vigore, aveva presentato ricorso al giudice di pace di Milano, che aveva accolto il ricorso e fissato il pagamento di 3.628 euro, oltre agli interessi e a 200 euro per il fermo tecnico.

Il venditore aveva proposto appello ed il Tribunale di Milano, ribaltando il precedente giudizio, non solo aveva annullato il risarcimento a favore dell'acquirente, ma lo aveva condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La decisione era motivata dal fatto che il contratto sottoscritto dal cliente conteneva la clausola "vista e piaciuta", che la stessa era riportata in modo in equivoco e chiaro e, così facendo il cliente aveva accettato il bene senza alcuna riserva, rinunciando alla garanzia.

Il cliente ha esperito il ricorso per Cassazione ha visto accolte le proprie richieste dal momento che con la sentenza innanzi citata, ha annullato con rinvio la sentenza d'appello.

# Organizzazione aziendale

Secondo la Cassazione il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che la clausola «come *vista e piaciuta*» si intende riferita allo stato apparente del bene, e che, comunque, nel valutare la situazione, si doveva tener conto dei principi dell'equità e della buona fede contrattuale. La Corte ha, quindi, rigettato la tesi di quella parte di giurisprudenza che interpreta la clausola *vista e piaciuta* come impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva. Il venditore è tenuto a garantire i vizi occulti imputabili anche «esclusivamente a vizi di costruzione».

Il senso della decisione, però, non tiene conto di quanto già innanzi anticipato. La vertenza si

riferisce ad un momento nel quale era già in vigore il Codice del consumo che dall'articolo 128 al 135 regola la garanzia legale sui vizi di produzione e di conformità dei beni di consumo imponendo, tra l'altro, al venditore di consegnare all'acquirente un bene conforme alla descrizione fattagli. Per di più non tiene conto del fatto che, in ogni caso, essendo il venditore un "professionista" cioè una persona che, per professione abituale, si occupa della vendita di un determinato prodotto, è esclusa la applicabilità dell' articolo 1490 del Codice civile, mentre , nel ricorso si citava solo l'articolo 1490 che vale anche nelle transazioni fra privati.

# Aspetti fiscali della vendita

## 1. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE la autorizzazione allo Stato italiano di prorogare fino al 31 dicembre 2019 il limite di detraibilità dell'IVA al 40% sui veicoli aziendali

<b>FONTE</b>	Consiglio UE
<b>RIFERIMENTO</b>	Decisione n. 2016/1982 del 8.11.2016

Il 27 giugno 2007 entrò in vigore la modifica dell'articolo 19 bis 1 del dpr 633/72 che confermava la deroga al principio della piena detraibilità dell'Iva in relazione all'uso oggettivo fattone da aziende e professionisti.

L'articolo risultava così modificato: "*c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, (n.d.r. motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.*" Le stesse regole valevano per i veicoli acquisiti in locazione, anche finanziaria, e noleggio e, nella stessa misura del 40%, risulta detraibile l'IVA relativa alle spese di gestione, manutenzione e transito stradale.

La applicabilità della deroga doveva avere carattere temporaneo e, pertanto doveva rimanere in vigore fino al 31.12.2010.

Ma sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 4 dicembre 2010 n. 318 fu pubblicata la

Decisione del Consiglio UE n. 2010/748/UE del 29 novembre 2010 che prorogava per altri tre anni la validità della deroga fino al 31.12.2013.

Nuovamente sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 novembre 2013, fu concessa una ulteriore proroga che autorizzava la Repubblica italiana ad applicare la limitazione della detrazione dell'Iva al 40% fino al 31.12.2016.

All'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2016, il Governo Italiano ha chiesto al Consiglio dell'Unione Europea una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2019. Il Consiglio di Europa con decisione del 19 settembre 2016, ha autorizzato l'applicazione del regime di detrazione ridotta dell'IVA, fino al 31 dicembre 2019 (salvo ulteriore richiesta da presentare entro il 1 aprile 2019).

La decisione è diventata ufficiale con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea del 12 novembre 2016 della decisione n. 2016/1982 del Consiglio UE che autorizza l'Italia a prorogare fino al 31 dicembre 2019 la misura di deroga che consente limitare la detrazione dell'IVA al 40% per le autovetture che non sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.